



NOVITA' IN MATERIA FISCALE

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2023

Argomento	Descrizione
<p>Superbonus - Aliquota del 110% per le spese 2023</p>	<p>Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell'art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall'art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. "Aiuti-quater", in corso di conversione in legge).</p> <p>Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%</p> <p>In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell'art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022; • 90% per le spese sostenute nell'anno 2023; • 70% per quelle sostenute nell'anno 2024; • 65% per quelle sostenute nell'anno 2025. <p>Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023</p> <p>La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. "CILAS"); • agli interventi effettuati dai condomini per i quali: <ul style="list-style-type: none"> • la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020; • la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a

N.B. Il contenuto delle Circolari ha solo scopo informativo e non deve ritenersi esaustivo degli argomenti trattati. Lo Studio non si assume alcuna responsabilità per decisioni o comportamenti assunti sulla base delle mere indicazioni in esse fornite e raccomanda la verifica della completa normativa di riferimento, restando a disposizione per le dovute precisazioni.

Argomento	Descrizione
	<p>condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
<p>Modifiche al regime forfetario</p>	<p>In relazione al regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi relativi all'anno precedente per l'accesso e la permanenza nel medesimo; la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d'anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro. <p>Le modifiche sono in vigore a decorrere dall'1.1.2023.</p> <p>Fuoriuscita dal regime in corso d'anno</p> <p>In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall'anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d'accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l'esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d'anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai fini delle imposte dirette, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali; ai fini IVA, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
<p>Introduzione della "flat tax" incrementale</p>	<p>Viene istituita, limitatamente all'anno 2023, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.</p> <p>La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014 nel periodo di imposta 2023 e nel triennio precedente.</p> <p>La base imponibile dell'imposta sostitutiva, determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio.</p> <p>In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro.</p> <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d'imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d'imposta 2024.</p> <p>La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.</p>
<p>Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata</p>	<p>Vengono incrementati i limiti per l'utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all'art. 18 del DPR 600/73.</p> <p>A decorrere dal 2023, detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro); 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro).
<p>Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice</p>	<p>Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. <p>I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.</p> <p>I benefici fiscali si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione; nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. <p>Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.</p> <p>Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> per il 60% entro il 30.9.2023; per il rimanente 40% entro il 30.11.2023. <p>In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.</p>
<p>Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale</p>	<p>È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore); sia alla data dell'1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione). <p>Ambito oggettivo</p> <p>L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> devono essere posseduti al 31.10.2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2023. <p>Imposta sostitutiva</p> <p>Il regime agevolativo in commento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%; la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale. <p>Adempimenti</p> <p>Ai fini delle agevolazioni in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.
	<p>Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.</p>

Argomento	Descrizione
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)	<p>Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.</p> <p>Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva</p> <p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2023 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.</p> <p>Versamento dell'imposta sostitutiva</p> <p>L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'intero ammontare, entro il 15.11.2023; • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023. <p>La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</p>
Detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica	<p>Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.</p> <p>In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA; • in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B; • cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse. <p>La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.</p>
Detrazione c.d. "bonus mobili" - Limite di spesa	<p>Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell'anno 2023.</p> <p>Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.</p>
Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga per il primo trimestre 2023	<p>I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.</p> <p>Crediti d'imposta per il primo trimestre 2023</p> <p>Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d'imposta sono riconosciuti in misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore; • 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. <p>Modalità di utilizzo</p> <p>I crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023; • sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.
Credito d'imposta per investimenti in beni	<p>Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.</p>

Argomento	Descrizione
strumentali	
Crediti d'imposta per il Mezzogiorno	<p>Vengono prorogati al 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno; • il credito d'imposta per investimenti nelle ZES; • il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo "maggiorato" per il Mezzogiorno; • il credito d'imposta per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive	Viene esteso al primo trimestre 2023 il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di 10.000,00 euro.
Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati	Viene previsto anche per il 2023 e 2024 il riconoscimento alle imprese di un credito d'imposta del 36% per l'acquisto di materiali riciclati, nel limite massimo annuale di 20.000,00 euro.
Obblighi comunicativi per le vendite tramite interfacce elettroniche	Viene introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai fini IVA.
Contrasto all'apertura di partite IVA "fittizie"	<p>Sono rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro.</p> <p>Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000,00 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).</p>
Operazioni inesistenti in reverse charge - Sanzioni	<p>Le operazioni inesistenti, ove la fattispecie sia soggetta a inversione contabile, vengono assoggettate alle ordinarie sanzioni, come se si trattasse di operazioni imponibili.</p> <p>Potranno essere irrogate le sanzioni da indebita detrazione (pari al 90% dell'IVA) e da dichiarazione infedele (dal 90% al 180% dell'IVA).</p> <p>Se il cessionario non è stato partecipe della frode, potranno esserci sanzioni comprese tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro.</p>
Legge Sabatini	Viene rifinanziata l'agevolazione e viene prevista l'estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per l'ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall'1.1.2022 al 30.6.2023.
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36	<p>Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini")</p> <p>È prorogato al 31.12.2023 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020; • cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020. <p>Fino al 31.12.2023 è consentito l'accesso al Fondo anche per mutui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di importo non superiore a 400.000,00 euro; • a favore di contraenti che già fruiscono del Fondo di garanzia per la prima casa; • già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Argomento	Descrizione
	<p>Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa</p> <p>È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80% (art. 64 co. 3 del DL 73/2021).</p> <p>Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all'80% della quota capitale.</p> <p>È prorogata la disposizione che consente l'operatività della garanzia all'80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall'1.12.2022 al 31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell'art. 64 co. 1 del DL 73/2021.</p> <p>Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36</p> <p>L'agevolazione "Prima casa <i>under</i> 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.</p> <p>L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo; • nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati. <p>Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota <i>Il-bis</i> all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.</p>
<p>Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario</p>	<p>Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso, secondo la disciplina di cui all'art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70.</p> <p>La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro; • non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti. <p>La misura si applica ai contratti di mutuo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di tipo ipotecario; • aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto; • stipulati (od oggetto di accollo) prima dell'1.1.2023; • di importo originario non superiore a 200.000,00 euro; • finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.
<p>Bonus psicologo</p>	<p>Viene reso strutturale il c.d. "bonus psicologo" di cui all'art. 1-<i>quater</i> co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228, prevedendo che lo stesso sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilito nell'importo massimo di 1.500,00 euro per persona; • nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

Studio Anedda